



LE MODIFICHE

Con la legge anticorruzione 69/2015, entrata in vigore il 14 giugno scorso, sono state cancellate dai nuovi reati di falso in bilancio le infedeltà nelle valutazioni e le soglie percentuali, mentre sono state inasprite le pene che seguono un regime differenziale a seconda del tipo di società. La vecchia norma – decreto legislativo 61/2002 approvato durante il Governo Berlusconi – sanzionava amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che espongono fatti materiali non rispondenti al vero «ancorché oggetto di valutazioni», oppure omettevano informazioni la cui comunicazione era imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.



VIA LE VALUTAZIONI

Il nuovo testo, fermo restando i soggetti attivi che sono gli stessi di allora, prevede l'esposizione (consapevole) di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero o l'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore. In sostanza, nella nuova norma, dall'esposizione dei fatti materiali non veritieri vengono tolte «valutazioni» e, dall'omissione delle comunicazioni imposte dalla legge, si passa dalle generiche «informazioni» ai fatti materiali rilevanti. Queste modifiche escludono definitivamente la rilevanza penale delle valutazioni che sfuggono alle logiche della materialità di un fatto non rispondente al vero.



L'APPLICAZIONE

La soppressione del «falso valutativo» di fatto ha aperto una falla nella punibilità dei reati societari. Infatti, solo due giorni dopo l'entrata in vigore della legge anticorruzione, giovedì 16 giugno, la Cassazione ha annullato la condanna dell'ex sondaggista Luigi Crespi e di due coimputati. La ragione, si legge adesso con il deposito della motivazione, è la modifica legislativa in base alla quale non è più contemplata l'ipotesi del falso «ancorché oggetto di valutazioni», espunto dalla versione finale del nuovo articolo 2622 del Codice civile. In sostanza, i comportamenti punibili oggi (e, per il principio del favore, anche tutti i reati in corso di accertamento o accertati) sono l'esposizione di «fatti materiali non rispondenti al vero» oppure l'omissione a bilancio di «fatti materiali rilevanti». Fuori dall'alveo della punibilità restano quindi tutte le poste che vengono (quasi) liberamente apprezzate da chi redige il bilancio utilizzando criteri valutativi.



LA SENTENZA

Per la Corte di cassazione (sentenza 33774/2015, depositata ieri) sono depenalizzati i falsi estimativi, quelli basati cioè su una valutazione, sull'attribuzione – sottolinea la Corte – di un dato numerico a una realtà sottostante. Sul falso in bilancio determinato da stime e valutazioni che si scostano da quelle corrette, la Cassazione mette in evidenza la scelta che appare consapevole del legislatore. L'assenza del riferimento alle valutazioni nelle nuove fattispecie di falso in bilancio, dedicate alle quotate e alle non quotate, costituisce l'esito di uno specifico emendamento che cancellò quanto previsto in una prima versione del testo che, invece, considerava penalmente rilevanti le condotte e le omissioni che avessero come oggetto le «informazioni». Chiara – appare alla Corte – l'intenzione di non attribuire più rilevanza penale alle stime che caratterizzano alcune voci di bilancio.